

DELIBERAZIONE 22 gennaio 2018, n. 48

Approvazione schema di convezione tra Regione Toscana, ANPAL e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'attuazione degli interventi di cui alle DGR 290/2017 e DGR 696/2017. Modifiche alla DGR 696/2017 relative alla rideterminazione degli importi dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione - sperimentazione regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 44, comma 6-bis del D.lgs. 148/2015, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), punto 1, del D.lgs. 185/2016, che prevede che le Regioni "possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, [...], destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro. [...]";

Vista la Circolare n. 34/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale sono state fornite indicazioni e chiarimenti operativi in merito alla disposizione di cui sopra, anche con riferimento all'utilizzo delle risorse per azioni di politica attiva del lavoro;

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2017, che ha posticipato l'avvio delle predette azioni di politica attiva al 31 marzo 2017;

Vista la DGR 290 del 27.03.2017 così come modificata dalla DGR 1439/2017, con cui la Regione Toscana ha proceduto all'individuazione degli interventi di politica attiva di cui al citato comma 6-bis, art. 44, D.lgs. 148/2015, attraverso l'approvazione del "Piano integrato per l'occupazione", ed ha dato atto che le risorse disponibili per l'attuazione delle misure di politica attiva descritte nella suddetto Piano sono pari ad euro 29.200.810,15, così come da comunicazione INPS del 06/12/2017 (ns. protocollo 2017/590622 del 07/12/2017);

Considerato, in particolare, che l'importo di euro 29.200.810,15 è stato ripartito tra le misure di cui alla citata delibera in proporzione a quanto già stabilito con la stessa, come di seguito specificato:

a) sperimentazione regionale dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione - euro 7.918.863,77

b) indennità di partecipazione - euro 14.352.940,58
c) incentivi all'occupazione - euro 6.929.005,80;

Vista inoltre la DGR n. 696/2017 con la quale sono stati definiti i requisiti dei beneficiari/destinatari degli interventi di cui alla citata DGR 290/2017 e successive modifiche e integrazioni e sono stati quantificati gli importi dei relativi benefici;

Considerato che l'erogazione dei benefici di cui alla DGR 290/2017 e DGR 696/2017 avverrà per il tramite di INPS per quanto riguarda l'indennità di partecipazione alle azioni di politica attiva, mentre l'erogazione dei contributi per l'assegno di ricollocazione e degli incentivi all'occupazione avverrà per il tramite di ANPAL, anche mediante il proprio ente in house ANPAL Servizi SpA, così come da nota congiunta del Ministero del Lavoro e di ANPAL n. 15741 del 10/11/2017;

Vista la DGR n. 1327/2017, con la quale è stata approvata una convenzione con cui la Regione affida ad INPS l'erogazione dell'indennità di partecipazione di cui alle DGR 290/2017 e DGR 696/2017, e definisce le modalità operative nonché i ruoli delle parti;

Ritenuto necessario, per lo svolgimento delle attività di cui sopra, procedere alla stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del Lavoro ed ANPAL per l'erogazione dei contributi per l'assegno di ricollocazione e degli incentivi all'occupazione;

Visto lo schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ANPAL e Regione Toscana, di cui all'allegato A al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale, con cui la Regione affida ad ANPAL l'erogazione dei contributi per l'assegno di ricollocazione, l'erogazione degli incentivi all'occupazione di cui alle DGR 290/2017 e DGR 696/2017 e specifiche funzioni di supporto tecnico ai Centri per l'Impiego nell'attuazione degli interventi previsti dal Piano Integrato per l'Occupazione, e che disciplina i ruoli delle parti;

Considerato che, in funzione del ruolo svolto da ANPAL nell'erogazione dei contributi per l'assegno di ricollocazione, si rende altresì necessario modificare l'allegato A alla citata DGR 696/2017 al fine di sostituire, nella parte relativa all'assegno per l'assistenza alla ricollocazione, la tabella degli importi ridefinendo gli stessi adottando la metodologia di calcolo individuata con la Delibera di ANPAL n. 1 del 07/02/2017;

Dato atto che gli oneri previsti per lo svolgimento delle attività definite nella convenzione di cui all'allegato A al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale, sono posti a carico delle risorse residue delle assegnazioni

per gli ammortizzatori sociali in deroga, nella misura del 4% degli importi riferiti alle misure “assegno di ricollocazione” e “incentivi all’occupazione”, e che non vi sono pertanto ricadute sul Bilancio regionale;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ANPAL e Regione Toscana, di cui all'allegato A al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale, con cui la Regione affida ad ANPAL l'erogazione dei contributi per l'assegno di ricollocazione, l'erogazione degli incentivi all'occupazione di cui alle DGR 290/2017 e DGR 696/2017 e specifiche funzioni di supporto tecnico ai Centri per l'Impiego nell'attuazione degli interventi previsti dal Piano Integrato per l'Occupazione, e che disciplina i ruoli delle parti;

2. di modificare l'allegato A alla citata DGR 696/2017 al fine di sostituire, nella parte relativa all'assegno per l'assistenza alla ricollocazione, la tabella degli importi ridefinendo gli stessi adottando la metodologia di calcolo individuata con la Delibera di ANPAL n. 1 del 07/02/2017;

3. di approvare conseguentemente il testo aggiornato del documento “Piano Integrato per l'Occupazione di cui alla DGR 290/2017: definizione dei beneficiari, delle modalità e quantificazione degli importi relativi all'assegno per l'assistenza alla ricollocazione, all'indennità di sostegno al reddito e agli incentivi all'occupazione”, di cui all'allegato B, parte integrante della presente delibera, che sostituisce l'analogo documento approvato con la DGR 696/2017;

4. di dare atto che gli oneri relativi alla convezione oggetto del presente provvedimento sono posti a carico delle risorse statali residue di cui alla comunicazione di INPS n. 2017/590622 del 07/12/2017 e che pertanto non vi sono ricadute sul bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T., ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI,
L'AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO (ANPAL)

E

LA REGIONE TOSCANA

VISTO l'art.1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce il Fondo per l'occupazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione;

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nel quale siano determinati i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in particolare l'art. 4, comma 13;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, che disciplina i criteri di concessione dei trattamenti di integrazione salariale e mobilità in deroga alla normativa vigente;

VISTO il decreto interministeriale n. 83527 del 06.08.2014, con cui sono stati assegnati la somma di euro 400.000.000,00 alle Regioni e Province Autonome, al fine di finanziare le prestazioni, relative all'annualità 2014, di concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nelle Regioni o Province Autonome;

VISTO il decreto interministeriale n. 86486 del 04.12.2014, con cui sono stati assegnati 503 milioni di euro alle Regioni e Province Autonome, al fine di finanziare le prestazioni, relative all'annualità 2014, di concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità, ai lavoratori subordinati, delle imprese ubicate nelle Regioni e Province Autonome;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 89936 del 08.05.2015, con cui è stata assegnata, per la chiusura delle competenze relative all'annualità 2014, alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto la somma di euro 478.763.551,00, per la concessione o la proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nelle Regioni medesime;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 90973 del 08.07.2015, con cui è stata assegnata, per le competenze relative all'annualità 2015, alle Regioni e alle Province Autonome, la somma di euro 500.000.000,00 per la concessione o per la proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità, ai lavoratori subordinati, delle imprese ubicate nelle Regioni e nelle Province Autonome;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 26591 del 24.12.2015, che concede, per le finalità di cui all'articolo 44, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 ed esclusivamente per le competenze relative all'anno 2015, alle Regioni e alle Province Autonome, la possibilità di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473 citato, nella misura del 5 per cento delle risorse ad esse attribuite dall'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 90973 del 08.07.2015;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 261 del 07.01.2016, con cui è stata assegnata, per la chiusura delle competenze relative all'annualità 2015, alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise; Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, la somma di euro 433.200.489,00, al fine della concessione o della proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nelle Regioni medesime;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1600107 del 22 dicembre 2016, che ha assegnato alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, per le finalità di cui al citato art. 44, comma 6-bis, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n.148, la somma di euro 65.000.000,00;

VISTO l'art. 44, comma 6-bis, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n.148, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f) punto 1, del D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, che prevede che le Regioni e le Province autonome possano disporre, con riferimento agli anni 2014, 2015 e 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473 citato, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ovvero ad azioni di politica attiva del lavoro, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Circolare n. 34 del 4 novembre 2016 del Ministero, che ha fornito le prime indicazioni e chiarimenti operativi in merito a quanto disposto dall'art. 44, comma 6-bis, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n.148, ribadendo, tra l'altro, che le risorse di cui allo stesso articolo possano essere finalizzate anche ad azioni di politica attiva del lavoro;

VISTA la nota prot. n. 628 del 13 gennaio 2017, con cui il Ministero, in relazione alla citata Circolare n. 34 del 4 novembre 2016, ha confermato, tra l'altro, che l'istruttoria e i provvedimenti relativi alle politiche attive sono di totale competenza delle singole Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Circolare n. 2 del 31 gennaio 2017 del Ministero, che ha posticipato il termine di avvio di predette azioni al 31 marzo 2017;

VISTA la nota prot. n. 4822 del 22.03.2017, con la quale il Ministero comunica alle Regioni e alle Province Autonome che, per poter utilizzare le risorse finanziarie finalizzate alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nonché alle azioni di politica attiva del lavoro, è necessaria la chiusura, da parte delle stesse, delle decretazioni relative agli ammortizzatori sociali in deroga di tutte le situazioni ancora pendenti e connesse ai decreti interministeriali emanati in conseguenza del decreto criteri generali del 1 agosto 2014;

VISTA la nota AOOGR/S.70.90.20/381191 del 01/08/2017 con la quale la Regione Toscana ha comunicato al Ministero–Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione nonché ad INPS–Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali l'avvenuto completamento della trasmissione in Sistema Informativo dei Percettori (SIP) delle decretazioni per le annualità 2014, 2015 e 2016, richiedendo contestualmente l'autorizzazione all'utilizzo dei relativi residui;

VISTA la nota prot. 15471 del 10.11.2017, avente ad oggetto indicazioni operative in merito all'utilizzo delle risorse sugli ammortizzatori sociali in deroga, ai sensi dell' articolo 44, comma 6-bis, d.lgs. 148/2015 s.m.i.

VISTA la nota INPS del 06/12/2017, Prot. N. 2017/590622 del 07/12/2017, che, a seguito di quanto comunicato dalla Regione Toscana, indica per le annualità 2014, 2015 e 2016 residui pari ad euro 29.200.810,15;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 290 del 27/03/2017, avente ad oggetto: “Piano Integrato per l'Occupazione – individuazione delle azioni di politica attiva del lavoro di cui all'art. 44, comma 6 bis, D.Lgs. 148/2015”, così come modificata dalla D.G.R. 1439/2017;

RITENUTO che, in applicazione della normativa sopra citata, tali risorse saranno destinate ad interventi di politica attiva del lavoro, così come

individuate nella Delibera di Giunta n. 290 del 27/03/2017, modificata dalla D.G.R. 1439/2017

CONVENGONO

ART. 1

Premesse

1. Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

Importi da destinare al finanziamento del programma di politiche attive del lavoro

1. Sono destinate alla Regione Toscana euro 29.200.810,15 (ventinovemilioniduecentomilaottocentodieci euro e quindici centesimi) per le annualità indicate al successivo Art. 5, allo scopo di attuare il programma di politiche attive del lavoro, adottato con delibera di giunta o accordo quadro. Tali risorse finanzieranno le seguenti attività, con gli importi di seguito specificati:
 - a) Sperimentazione regionale dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione: Euro 7.918.863,77;
 - b) Indennità alle persone disoccupate coinvolte nella misura a): Euro 14.352.940,58;
 - c) Incentivo all'occupazione: Euro 6.929.005,80.

ART. 2-bis

Modalità di attuazione

1. Per l'attuazione del programma di politiche attive del lavoro la Regione affida all'ANPAL la realizzazione delle seguenti attività:
 - in riferimento alla misura della Sperimentazione regionale dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione:
 - attività finalizzate ad integrare e potenziare il servizio di scouting aziendale già presente presso i Centri per l'Impiego;
 - attività di assistenza nei confronti dei soggetti privati accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro;
 - effettuazione, a dietro ricezione delle fatture da parte dei beneficiari/soggetti attuatori delle misure di assistenza alla ricollocazione, e del relativo nulla osta da parte della Regione Toscana, dei pagamenti degli importi dovuti ai beneficiari/soggetti attuatori delle misure di assistenza alla ricollocazione e invio dei mandati di pagamento quietanzati alla Regione Toscana;
 - in riferimento alla misura Incentivo all'occupazione:
 - attività inerenti alle verifiche tecnico amministrative e ai controlli;

- erogazione, a fronte di nulla osta della Regione Toscana, degli incentivi all'assunzione ai beneficiari.
2. L'attuazione delle attività di cui al punto precedente sarà specificata in un progetto predisposto da ANPAL Servizi s.p.a. e approvato da ANPAL con apposito decreto direttoriale.
 3. Il Progetto di cui sopra fornirà il piano finanziario delle attività di assistenza tecnica a valere sui fondi di cui all'art. 2, nei limiti del 4% dell'importo previsto, per le attività indicate all'art. 2, lettere a) e c).
 4. Allo scopo di agevolare l'immediato avvio delle attività di cui sopra, l'ANPAL potrà anticipare le risorse a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 148/1993.

ART. 3

Monitoraggio e rendicontazione

1. La Regione si impegna a trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza semestrale, un resoconto dettagliato sulle iniziative intraprese, contenente la relazione sull'attività svolta e la specifica delle risorse che sono state finalizzate alle attività di cui agli articoli precedenti e, solo all'esito dell'istruttoria sul resoconto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà alla restituzione ad ANPAL di quanto correttamente rendicontato dalla Regione, entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto, salvo la necessità di eventuale supplemento di istruttoria.
2. La Regione si impegna, altresì, a condividere con l'ANPAL, secondo le modalità indicate nel Progetto dell'ANPAL servizi s.p.a., i dati relativi alle persone coinvolte e ricollocate nell'ambito della sperimentazione dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione.

ART. 4

Definizione degli interventi di politica attiva

1. I criteri e le modalità di individuazione dei soggetti destinatari degli interventi in parola sono di esclusiva competenza della Regione, cui saranno indirizzate le istanze volte ad ottenere il beneficio economico.
2. Compete esclusivamente alla Regione l'istruttoria e la decisione delle suddette istanze e la difesa in caso di ricorsi relativi alla sussistenza o meno del diritto del singolo a fruirne.
3. Nessuna responsabilità grava sul Ministero del lavoro e delle politiche sociali in conseguenza di pagamenti risultanti poi indebiti.
4. Il recupero degli importi non dovuti sarà curato direttamente dalla Regione.

ART.5

Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile per un ulteriore anno, su espresso accordo tra le parti.

ART. 6

Elezione del Foro competente

1. Per le controversie derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione della presente Convenzione si elegge come competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente

Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali

Regione Toscana

ANPAL

ALLEGATO B)

Piano Integrato per l'Occupazione di cui alla DGR 290/2017: definizione dei beneficiari, delle modalità e quantificazione degli importi relativi all'assegno per l'assistenza alla ricollocazione, all'indennità di sostegno al reddito e agli incentivi all'occupazione.

Il Piano Integrato per l'Occupazione di cui alla DGR 290/2017 prevede l'attuazione di interventi di politica attiva volti a favorire il rientro nel mercato del lavoro di soggetti disoccupati attraverso le seguenti misure:

- 1) la sperimentazione dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione;
- 2) l'erogazione di un'indennità di partecipazione alle politiche previste dall'assegno per l'assistenza alla ricollocazione, proporzionata alla durata delle stesse, in favore dei soggetti privi di strumenti a sostegno del reddito;
- 3) l'incentivo all'occupazione, che può essere richiesto dai datori di lavoro che assumono i soggetti destinatari dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione (sperimentazione regionale).

Con il presente documento si individuano:

- i destinatari/beneficiari, le modalità di erogazione e gli importi dei benefici relativi all'assegno per l'assistenza alla ricollocazione (l'attuazione di questa misura integra quella della DGR 484/2017 in ambito POR FSE 2014/2020);
- i beneficiari dell'indennità di partecipazione alle attività previste dall'assegno, nonché la misura dell'indennità relativa;
- i beneficiari degli incentivi all'occupazione nel caso di assunzione dei soggetti destinatari dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione (sperimentazione regionale), nonché le misure di tali incentivi.

1. Destinatari/beneficiari, modalità di erogazione e importi dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione

La sperimentazione dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione si configura come un servizio di tutoraggio e assistenza alla ricerca intensiva di una nuova occupazione, con percorso di accompagnamento mirato a sbocchi occupazionali, e che può essere usufruito presso un Centro per l'Impiego (CPI) o presso un soggetto privato accreditato per lo svolgimento dei servizi per il lavoro sul territorio della Regione Toscana, iscritto nell'elenco regionale di cui alla Sezione II del Capo II del Regolamento n. 47/R del 2003 di esecuzione delle L.R. 32/2002 (artt. 135 e seguenti).

L'obiettivo della misura di tutoraggio e assistenza alla ricollocazione è l'avviamento al lavoro del destinatario preso in carico, mediante la stipula di un contratto di lavoro. La scelta se farsi assistere dal CPI o da un soggetto accreditato è riservata al destinatario della misura e dovrà essere esplicitata nella domanda di assegno di ricollocazione.

Possono accedere all'assegno per l'assistenza alla ricollocazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a. residenti o domiciliati in Toscana;
- b. iscritti allo stato di disoccupazione presso un Centro per l'Impiego della Toscana ai sensi del D.lgs. 150/2015, che hanno sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato;
- c. disoccupati da almeno 12 mesi ai sensi del D.lgs. 150/2015;
- d. privi di strumenti a sostegno del reddito

Possono altresì accedere all'assegno per l'assistenza alla ricollocazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a. residenti in uno dei Comuni toscani delle Aree Crisi industriale complessa/non complessa e regionale;
- b. iscritti allo stato di disoccupazione presso un Centro per l'Impiego della Toscana ai sensi del D.lgs. 150/2015, che hanno sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato;
- c. disoccupati da almeno 6 mesi ai sensi del D.lgs. 150/2015;
- d. privi di strumenti a sostegno del reddito

Gli importi per l'assistenza alla ricollocazione sono definiti in funzione del punteggio di profilazione del destinatario della misura, definito in sede di sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato (costituito da un valore compreso tra 0 -probabilità nulla di restare disoccupato nei successivi 12 mesi- e 1 -probabilità totale di restare disoccupato nei successivi 12 mesi), e del tipo e della durata del contratto.

Le tipologie di contratti per i quali si riconosce l'esito occupazionale sono i seguenti:

- Tempo Indeterminato, compreso l'apprendistato;
- Tempo determinato (anche in somministrazione) maggiore o uguale a 6 mesi;

Ai fini della determinazione dell'Assegno in caso di successo occupazionale, l'ammontare dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione varia quindi tra *un minimo* e un *massimo secondo una funzione continua*:

- a seconda del valore dell'indice di profilazione;
- a seconda del tipo di contratto alla base del rapporto di lavoro.

L'importo dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione è calcolato come segue:

- a) per i valori di p inferiori a 0,5 il valore è posto pari al minimo;
 b) per i valori di p superiori a 0,5, l'algoritmo è il seguente:

$$AdR = m + (p-0,5) * 2 * (M-m)$$

Ove:

AdR	importo dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione
p	indice di profilazione
m	importo minimo dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione per la specifica tipologia contrattuale
M	importo massimo dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione per la specifica tipologia contrattuale

Valori minimi e massimi dell'AdR riconoscibili in caso di risultato occupazionale

Tipologia contrattuale	Valore minimo AdR (euro)	Valore massimo AdR (euro)
Contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato)	1.000	5.000
Contratto a termine (anche in somministrazione) superiore o uguale a 6 mesi	500	2.500

Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione, si prende a riferimento l'indice di profilazione calcolato al momento della richiesta.

Il calcolo dell'ammontare è approssimato all'unità di euro.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, si considera raggiunto il risultato occupazionale solo in presenza di una percentuale di part-time almeno pari al 50% dell'orario normale di lavoro. In tale ipotesi, l'importo da riconoscere sarà pari all'ammontare dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione per il contratto in questione, moltiplicato per la percentuale di part-time.

Gli importi sono esenti IVA.

Gli importi sopra indicati saranno riconosciuti ai soggetti erogatori:

1. per una quota fissa che si configura come remunerazione a costi standard di un quantitativo non superiore a tre ore di assistenza intensiva alla ricollocazione, che prende a riferimento il parametro di costo orario determinato nel Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" per l'orientamento specialistico, scheda 1-C, erogata a seguito dello svolgimento dell'attività, in esito alle verifiche previste sull'effettivo svolgimento del servizio di tutoraggio e assistenza alla ricerca di una nuova occupazione;
2. interamente, in base al conseguimento del risultato, cioè l'assunzione del beneficiario e purché tale assunzione avvenga entro 6 mesi dalla presa in carico.

In caso di fruizione dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione presso un soggetto accreditato, lo stesso è tenuto a darne immediata comunicazione al CPI presso cui il destinatario ha sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato. Il CPI è tenuto ad aggiornare il patto di servizio.

I CPI svolgono nei confronti dei destinatari dell'assegno di ricollocazione un'azione di monitoraggio in itinere finalizzata a garantire il rispetto di quanto previsto nei Patti di Servizio Personalizzato e, in particolare, del rispetto del principio della condizionalità ai fini dell'eventuale applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D. Lgs. 150/2015.

2. Beneficiari e misura dell'indennità di partecipazione alle azioni dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione

Possono beneficiare di un'indennità di partecipazione alle azioni di politica attiva i soggetti di cui al Paragrafo 1 che hanno sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato in cui risulti concordato un percorso di politiche attive comprensivo anche dell'azione relativa all'assegno per l'assistenza alla ricollocazione (Programma di assistenza intensiva alla ricollocazione - sperimentazione regionale), e che hanno effettivamente attivato tale strumento presso un Centro per l'Impiego o presso un soggetto privato accreditato per lo svolgimento dei servizi per il lavoro sul territorio della Regione Toscana, iscritto nell'elenco regionale di cui alla sezione II del Capo III del Regolamento n. 47/R del 2003 di esecuzione della L.R. 32/2002.

L'indennità di cui al presente paragrafo è riconosciuta per un importo di euro 500 mensili per una durata massima di 6 mesi. Tale importo non prevede le quote per la contribuzione figurativa e per gli assegni familiari.

La mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni, appuntamenti o iniziative di cui al Programma di assistenza intensiva alla ricollocazione - sperimentazione regionale comporta la decadenza dal programma stesso e conseguentemente dall'indennità di partecipazione.

Il rifiuto di un'offerta di lavoro congrua di cui all'art. 20, comma 3 lett. c) del D.lgs. 150/2015 comporta la decadenza dallo stato di disoccupazione e conseguentemente dal programma di assistenza intensiva alla ricollocazione e dall'indennità di partecipazione

3. Beneficiari e misura dell'indennità di partecipazione alle azioni del Patto di Servizio Personalizzato a seguito di richiesta mobilità in deroga

L'indennità di partecipazione alle azioni di politica attiva è altresì erogabile ai lavoratori che abbiano sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato in seguito alla richiesta di mobilità in deroga di cui alla D.G.R. 1101/2016, che abbiano regolarmente svolto le attività previste da tale patto e per i quali la richiesta di mobilità in deroga sia stata inizialmente autorizzata dalla Regione Toscana ma risulti non erogabile da parte di INPS per effetto delle disposizioni di cui alla Circolare MLPS n. 2/2017.

Per tali lavoratori l'indennità di partecipazione è corrisposta "una tantum" ed è calcolata nella misura di euro 5.100.

L'importo sopra indicato non prevede le quote per la contribuzione figurativa e per gli assegni familiari.

4. Beneficiari e misure degli incentivi all'occupazione

Possono richiedere l'incentivo all'occupazione i datori di lavoro che assumono i soggetti di cui al Paragrafo 1 che hanno sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato in cui risulti concordato un percorso di politiche attive comprensivo anche dell'azione relativa all'assegno per l'assistenza alla ricollocazione (Programma di assistenza intensiva alla ricollocazione - sperimentazione regionale). La sede legale o unità produttiva presso la quale avviene l'assunzione per cui è richiesto l'incentivo deve essere ubicata in Toscana.

Gli incentivi sono riconosciuti per le seguenti tipologie di assunzione, e nelle misure indicate:

- euro 8.000 per l'assunzione a tempo indeterminato o apprendistato di I e III livello full-time
- euro 4.000 per l'assunzione a tempo indeterminato o apprendistato di I e III livello part-time
- euro 2.000 per l'assunzione a tempo determinato o di somministrazione di durata maggiore o uguale a 12 mesi, o apprendistato di II livello
- euro 1.000 per l'assunzione a tempo determinato o di somministrazione di durata da 6 a 12 mesi